

Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n° 1 Statuto della Regione Piemonte

(*Biln. n. 09 - Supplemento straordinario n. 1 del 7 marzo 2005*)

Il Consiglio regionale ha approvato;
nessuna richiesta di referendum è stata presentata;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale statutaria:

PREAMBOLU

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 La Regione Piemonte
- Art. 2 Autonomia e partecipazione
- Art. 3 Principio di sussidiarietà
- Art. 4 Programmazione
- Art. 5 Sviluppo economico e sociale
- Art. 6 Patrimonio naturale
- Art. 7 Patrimonio culturale
- Art. 8 Territorio
- Art. 9 Tutela della salute dei cittadini
- Art. 10 Diritto all'abitazione e tutela del consumatore
- Art. 11 Diritti sociali
- Art. 12 Informazione
- Art. 13 Partecipatività
- Art. 14 Istruzione e ricerca
- Art. 15 Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione Europea

TITOLO II - ORGANI E FUNZIONI

CAPU I - ORGANI DELLA REGIONE

Art. 16 Organi della Regione

CAPU II - CONSIGLIO REGIONALE

- Art. 17 Consiglio regionale
- Art. 18 Consiglieri regionali
- Art. 19 Diritto di accesso dei Consiglieri regionali
- Art. 20 Prima seduta del Consiglio regionale

CAPU III - ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE

- Art. 21 Organi del Consiglio regionale
- Art. 22 Elezione dell'Ufficio di Presidenza
- Art. 23 Presidente del Consiglio regionale
- Art. 24 Gruppi consiliari
- Art. 25 Convocazione del Consiglio regionale e ordine del giorno
- Art. 26 Attribuzioni del Consiglio regionale
- Art. 27 Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 28 Altre attribuzioni del Consiglio regionale
- Art. 29 Autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale
- Art. 30 Commissioni consiliari permanenti

- Art. 31 Commissioni speciali
- Art. 32 Poteri di consultazione delle Commissioni
- Art. 33 Rapporti delle Commissioni permanenti e speciali con la Giunta regionale

Art. 34 Commissione permanente programmazione e bilancio

Art. 35 Giunta per il Regolamento

Art. 36 Giunta per le elezioni, le ineleleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità

Art. 37 Commissione consultiva per le nomine

Art. 38 Consulta regionale delle ceter

Art. 39 Sessioni ordinarie del Consiglio regionale

Art. 40 Sessioni straordinarie del Consiglio regionale

Art. 41 Convocazione d'urgenza

Art. 42 Sessione per la legge comunitaria regionale

Art. 43 Validità delle sedute e delle deliberazioni. Pubblicità delle sedute

CAPU IV - FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 44 Iniziativa legislativa

Art. 45 Procedimento di approvazione della legge

Art. 46 Procedimento in sede legislativa

Art. 47 Promulgazione e pubblicazione della legge

Art. 48 Qualità della legislazione

Art. 49 Principi per l'esercizio dell'attività legislativa

CAPU V - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E GIUNTA

Art. 50 Elezione del Presidente della Giunta regionale

Art. 51 Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

Art. 52 Sfiducia al Presidente della Giunta regionale

Art. 53 Scioglimento del Consiglio regionale

Art. 54 Assessori regionali

Art. 55 Organizzazione della Giunta regionale

Art. 56 Attribuzioni della Giunta regionale

Art. 57 Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale

CAPU VI - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE

Art. 58 Principi fondamentali di organizzazione e funzionamento

Art. 59 Conferimento ed esercizio delle funzioni amministrative

Art. 60 Enti, aziende e società regionali

Art. 61 Pubblicità degli atti amministrativi

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE, FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE

CAPU I - PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 62 Programmazione regionale

CAPU II - FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 63 Documento di programmazione economico-finanziaria regionale

Art. 64 Entrate, demanio e patrimonio

Art. 65 Bilancio annuale e pluriennale

Art. 66 Esercizio provvisorio del bilancio

Art. 67 Legge finanziaria regionale

Art. 68 Rendiconto generale e assestamento di bilancio

Art. 69 Limiti in materia di spesa e di bilancio

Art. 41

Convocazione d'urgenza

1. In casi di particolare necessità e urgenza, il Consiglio regionale può essere convocato dal suo Presidente, ventiquattrore ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 42

Sessione per la legge comunitaria regionale

1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adempie periodicamente la propria nomadiva all'ordinamento comunitario.
2. I lavori del Consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Il Presidente del Consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

Art. 43

Validità delle sedute e delle deliberazioni. Pubblicità delle sedute

1. Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto o del Regolamento.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

CAPPO IV

Funzione legislativa

Art. 44

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV.

Art. 45

Procedimento di approvazione della legge

1. Ogni progetto di legge è esaminato da una Commissione permanente, che ne designa i relatori, e successivamente dal Consiglio regionale stesso. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese; l'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.

2. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.

3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, nonché per gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.

Art. 46

Procedimento in sede legislativa

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con il consenso di tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari, assegna i progetti di legge alle Commissioni permanenti per l'esame e l'approvazione, secondo le modalità previste dal Regolamento. In tale sede tutti i Gruppi presenti in Consiglio possono essere rappresentati.
2. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è ri-

nesso al Consiglio se la Giunta regionale o un ventesimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei membri della Commissione richiedono che sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

3. Il Regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Art. 47

Promulgazione e pubblicazione della legge

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

Art. 48

Qualità della legislazione

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

Art. 49

Principi per l'esercizio dell'attività legislativa

1. Nell'esercizio dell'attività legislativa il Consiglio regionale prende a base i principi e i diritti del Titolo I dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.

CAPPO V

Presidente della Giunta regionale e Giunta

Art. 50

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.

2. La Giunta regionale e il Presidente uscente cessano dalla carica alla data di proclamazione del nuovo Presidente. Nelle more della nomina della nuova Giunta, il Presidente eletto adotta, in casi di necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta tra i quali un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento.

4. Nella medesima seduta, il Presidente presenta la Giunta e illustra al Consiglio il programma di governo per la legislatura sul quale si apre un dibattito.

5. I componenti della Giunta sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

Art. 51

Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli Assessori, promuove le leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al Consiglio regionale, previa approvazione da parte della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento di ini-